TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 21

T. U. 21 agosto 1924, n. 1522, art. 4, comma 4° e 5°; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-b

, modif.). Trasferimenti di categoria e di specialita'.

Il Ministero della marina ha facolta' di concedere il trasferimento di categoria o di specialita' ai comuni di 1ª e di 2ª classe volontari che ne facciano richiesta.

Tale facolta' puo' essere esercitata anche nei riguardi dei sotto capi volontari, limitatamente pero' alla percentuale annua dell'1% del ruolo nel quale il passaggio e' richiesto e subordinatamente alle esigenze di servizio.

Ad eccezione di quello relativo al grado iniziale di secondo aiutante e secondo capo istruttore educazione fisica di cui e' cenno all'ultimo comma dell'art. 4, non sono consentiti trasferimenti a domanda di categoria e specialita' per i sottufficiali.

Sono sempre ammessi trasferimenti di categoria e specialita' di autorita' e senza limitazione di gradi e di numero, nel caso di soppressione o costituzione di nuove categorie o specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-21-t-u-21-agosto-1924-n-1522-art-4-comma-4-e-5-r-d-l-3-marzo-1927-n-756/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it